

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (625) . . .	95
PRESIDENTE . . . . .	95, 98, 99, 100, 101, 102
ABELLI . . . . .	99
BOIARDI . . . . .	102
CIAMPAGLIA . . . . .	99
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	96, 99, 100, 101
MAROTTA . . . . .	100
PANDOLFI, <i>Relatore</i> . . . . .	95, 98, 100
RAFFAELLI . . . . .	98, 99, 102
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
CURTI: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali (606) . . . . .	102
PRESIDENTE . . . . .	102, 103, 104
CASCIO, <i>Relatore</i> . . . . .	102
CESARONI . . . . .	103
CURTI . . . . .	104
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	104
SANTAGATI . . . . .	103
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	104

La seduta comincia alle 10,45.

BOIARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (625).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione generale si è esaurita nella scorsa seduta.

Il relatore, onorevole Pandolfi, ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

PANDOLFI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione generale sul disegno di legge n. 625 deve avere, in questa seduta, una piccola appendice in quanto deve essere data una risposta ad una richiesta specifica dell'onorevole Raffaelli. Si tratta di un quesito riguardante il regime giuridico e le condizioni dell'accordo, stipulato a suo tempo, tra la direzione generale del demanio, che amministra con gestione fuori bilancio i beni già appartenenti alla dotazione della Corona, e le forze armate

statunitensi che hanno in uso 1.084 ettari appartenenti alla tenuta di Tombolo.

A completamento delle prime indicazioni fornite nella precedente seduta debbo aggiungere che si tratta di una convenzione, a titolo oneroso, che fa salvi alcuni diritti della direzione generale del demanio per quanto riguarda il sottobosco e il raccolto di alcuni prodotti della tenuta demaniale di Tombolo.

Per ciò che concerne, invece, i particolari che attengono al regime giuridico della convenzione penso che l'onorevole Sottosegretario sarà in grado di dare le necessarie precisazioni.

Merita anche attenzione il fatto che il comune di Pisa ha chiesto che venga esaminata, in sede di discussione di questo disegno di legge, una sua richiesta per ottenere dal Ministero delle finanze in assegnazione gratuita, o in forme equivalenti sul piano pratico, alcuni edifici già appartenenti alla dotazione della Corona e che nella relazione al disegno di legge vengono indicati come segue: Palazzo Battaglia e casa « Ceconi »; Casa delle Vedove; Casa denominata nuova, in via Trento 1.

In merito a questo punto mi permetterei di osservare che, considerata legittima da parte del comune di Pisa la richiesta di ottenere alcuni beni che non rivestono particolare interesse per l'Amministrazione dello Stato, la materia dovrebbe essere sistemata, dopo l'approvazione della legge nel testo attuale, in sede amministrativa.

Infatti mi pare difficile poter introdurre nel testo del disegno di legge una specifica norma che riguardi l'assegnazione al comune di Pisa di questi beni per la semplice ragione che il disegno di legge ha, come oggetto specifico, la classificazione, come beni patrimoniali dello Stato, di beni immobili che, attualmente, non fanno parte del patrimonio dello Stato in quanto soggetti ad un regime speciale di gestione fuori bilancio. Il disegno in discussione serve appunto a dare lo *status* di beni patrimoniali ad un complesso di beni che tuttora ne sono privi.

Credo, invece, che sarebbe opportuna la presentazione di un ordine del giorno che inviti il Governo a tener conto, in sede di applicazione della legge, della richiesta del comune di Pisa, richiesta che io ritengo fondata, in quanto il comune ha dovuto affrontare oneri notevoli per la sistemazione di famiglie indigenti pagando affitti e spese di soggiorno persino in alberghi.

D'altra parte, mi consta che l'amministrazione generale del demanio non ha specifico

interesse a destinare i citati edifici a particolari servizi governativi, quindi è chiaro che, rientrando del tutto i beni suddetti nel patrimonio disponibile dello Stato, potranno essere con tutta tranquillità assegnati dalla direzione generale del demanio al comune di Pisa secondo le norme previste dalla legge di contabilità generale. Riterrei quindi opportuna la presentazione di un ordine del giorno al quale, in linea di massima, ritengo di poter essere favorevole.

Una terza questione che ritengo di dover sottoporre all'attenzione della Commissione, concerne la situazione in cui si trovano taluni dipendenti dello Stato inquilini di un fabbricato appartenente anch'esso ai beni già in dotazione della Corona, situato in via Piacenza ai nn. 3, 5 e 7. I dipendenti dello Stato che abitano questo fabbricato, fanno presente che, a loro giudizio, sarebbe opportuno, nella legge, fare menzione di una specifica destinazione di questi beni, precisamente ai sensi dell'articolo I, primo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 447, e del decreto del Presidente della Repubblica del 1959, n. 2. Le disposizioni citate stabiliscono, a particolari condizioni, l'obbligo della cessione a riscatto degli alloggi di proprietà dello Stato occupati da dipendenti dello Stato stesso. Anche per questa richiesta, credo di poter fare un'osservazione analoga a quella fatta nei confronti della richiesta del comune di Pisa.

Il provvedimento n. 625 non può assolutamente menzionare tutti i singoli casi di utilizzo dei beni che acquisiamo al patrimonio dello Stato, perché se ci incamminassimo per questa strada dovremmo prevedere tutta una serie di destinazioni particolari che non è compito del legislatore, in questa fase, definire. Credo che, anche nel merito, questa richiesta possa rivestire un certo interesse, però si tratta di una materia da demandarsi al Ministero delle finanze, cui la legge n. 625 attribuisce la competenza ad amministrare i beni restituiti al patrimonio dello Stato.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ricordo, signor Presidente, che avevamo dovuto interrompere l'esame di questo disegno di legge perché erano state chieste alcune delucidazioni su particolari situazioni connesse alla gestione dei beni della Corona. Tra l'altro, si voleva conoscere la natura ed il valore giuridico dell'accordo concluso con le forze armate americane per l'utilizzazione di 1.084 ettari di terreno nella zona del Tombolo, a Pisa. Oggi posso rispondere che, in applicazione all'accordo

suddetto, concluso il 29 giugno 1951, tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America, è stato chiesto all'amministrazione dei beni demaniali già in dotazione della Corona, di concedere al centro sbarchi americano di Livorno, in uso gratuito, e per tutto il periodo di presenza dei militari americani in Italia, 880 ettari di terreno boschivo della tenuta demaniale del Tombolo. L'amministrazione, al momento della consegna, si è riservata il gruppo delle pinete e delle altre piante di essenze diverse nonché i prodotti del sottobosco, ponendo a carico degli utenti gli oneri per il taglio dello stesso sottobosco. In seguito, sempre in conformità dell'accordo, sono stati chiesti dal comando americano altri 100 ettari di terreno, che vennero concessi però non a titolo gratuito, bensì dietro pagamento di un canone annuo di 2 milioni, in aggiunta agli oneri e riserve già previsti in precedenza.

Nel 1963 il Ministero della difesa chiese che detta concessione venisse regolata nell'ambito di un accordo bilaterale, per cui l'amministrazione dei beni demaniali già in dotazione della Corona - dopo che il Ministero della difesa e l'avvocatura dello Stato ebbero precisato che la richiesta poteva essere accolta - dispose la consegna di altri 100 ettari all'amministrazione militare italiana perché venissero utilizzati dalle forze americane senza il pagamento del canone. Una terza zona non boschiva è stata aggiunta successivamente, il 1° aprile 1963 con proroga tacita di 5 anni, per l'installazione di una stazione radioricevente. Per la concessione di questo terreno venne stabilito il pagamento di un canone di 1 milione e 300 mila lire, con facoltà per l'amministrazione di utilizzare il terreno stesso per usi compatibili con la destinazione principale. Attualmente è utilizzato da terzi per scopi agricoli con la corresponsione di regolare canone riscosso dalla gestione speciale dei beni della Corona in aggiunta a quello pagato dagli americani. Quindi l'area disponibile per le forze militari statunitensi è di 1.084 ettari su cui esse pagano un canone e provvedono, a loro spese, al mantenimento e al taglio del sottobosco, al trasporto gratuito e alla consegna del materiale alla amministrazione demaniale. Queste entrate affluiscono sul capitolo di entrata 4001 del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda, invece, l'altra richiesta, che si riferisce ai beni consegnati alla università degli studi di Pisa, debbo precisare che questi beni non sono stati alienati a titolo gratuito, ma assegnati in uso gratuito e per-

petuò all'università in base alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, e con la stessa legge sono state vendute, al prezzo di mercato, le scorte vive e morte dei relativi terreni e fabbricati. L'università di Pisa può utilizzare detti beni per scopi di carattere didattico e scientifico e non può subconcederli. Inoltre detta legge prevede, con l'articolo 2, la possibilità di vendere, in favore degli enti locali territoriali, parte dei terreni il cui uso non sia ritenuto necessario per le precise attività istituzionali dell'università.

Per quanto riguarda il palazzo Vitelli, la sua proprietà rimane allo Stato mentre l'università di Pisa potrà ottenerne, in applicazione della legge, l'uso per la biblioteca.

La proposta è stata formulata nel disegno di legge a seguito degli interventi piuttosto pressanti del Ministero della pubblica istruzione che ha messo in evidenza la inderogabile esigenza della popolazione studentesca di disporre di adeguati locali.

Sembra, pertanto, difficile, onorevole Raffaelli, potersi prevedere un uso promiscuo dell'immobile da parte di altre persone giuridiche e, in particolare, del comune di Pisa.

D'altra parte, con la legge del 30 marzo 1965, n. 340, è stato disciplinato l'uso, per fini culturali ed artistici, di beni in consegna alla amministrazione della pubblica istruzione: il quarto comma dell'articolo 3 di detta legge prevede che nessun canone è dovuto per l'uso di detti beni in occasione di manifestazioni culturali o artistiche. Perciò se il comune di Pisa intende utilizzare i locali del palazzo Vitelli, una volta che essi vengano adeguatamente restaurati, come da impegno preso dal Ministero della pubblica istruzione, il comune stesso potrà chiederne l'uso gratuito temporaneo in applicazione delle norme che ho ricordato, sempre che vi sia la possibilità di utilizzazione per fini che non siano strettamente di istituto. Per queste finalità, quindi, ogni collaborazione con l'intendenza di finanza è possibile, tenuto conto che l'intendente di finanza, che ha in gestione questi beni demaniali, è, di diritto, membro del consiglio di amministrazione della stessa università di Pisa.

Per quanto riguarda invece la richiesta avanzata sempre dal comune di Pisa, di poter disporre degli edifici elencati dal Relatore per uso di abitazione, onde venire incontro ad una situazione di grave difficoltà in cui si trovano le famiglie indigenti e senza alloggio, io sono dello stesso parere dell'onorevole Pandolfi, e ritengo che la Commissione non possa scendere a considerare

tutte le possibili particolari destinazioni. Noi in primo luogo dobbiamo risolvere il problema del passaggio da una gestione speciale ad una normale e poi definire (e non esistono in questo senso difficoltà da parte del demanio) un rapporto con il comune di Pisa per la cessione — anche in uso gratuito — di questi beni che non possono avere una destinazione diversa da quella invocata dallo stesso comune di Pisa. Perciò, se un ordine del giorno sarà presentato, lo accoglierò favorevolmente, però ritengo che le dichiarazioni da me or ora fatte lo rendano superfluo.

Per quanto riguarda l'emendamento che si vorrebbe inserire al fine di venire incontro alle richieste di coloro che desiderano riscattare gli appartamenti che abitano, in base ad una legge già emanata, ritengo che, malgrado tutti gli sforzi che possiamo fare, esso non abbia diritto di cittadinanza nel provvedimento che stiamo per approvare. Siccome però la direzione del demanio ha già dovuto affrontare simili problemi in base alle leggi già vigenti sulla materia, nulla vieta che gli inquilini interessati possano ricorrere — una volta mutata da noi la gestione speciale in gestione ordinaria — per esercitare un diritto loro garantito. Ovviamente noi faremo il possibile per venire incontro a queste particolari necessità.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I beni immobili già in dotazione della Corona, elencati nella tabella A annessa alla presente legge, sono assegnati in uso gratuito, per fini istituzionali, agli organi ed enti in essa indicati.

La consegna degli immobili viene effettuata con la compilazione dei testimoniali di stato da redigersi con l'intervento delle Amministrazioni interessate. Tali beni sono amministrati dagli organi ed enti usuari ai sensi della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e delle altre disposizioni vigenti in materia ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« È autorizzata la permuta alla pari o con conguaglio a favore dello Stato dei beni immobili, già di dotazione della Corona, elencati nella tabella B annessa alla presente legge, con altri immobili di proprietà degli Enti in essa indicati.

Alla permuta si provvede con l'osservanza delle vigenti norme sull'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato ».

**RAFFAELLI.** Signor Presidente, mi consenta di esprimere il mio pensiero, perché quanto dirò potrà forse modificare, almeno nella dizione, l'articolo 2. Per quanto riguarda gli edifici aventi valore storico ed artistico siamo perfettamente d'accordo, ma un'altra questione è stata sollevata, ed è quella della destinazione di fabbricati privi di qualsiasi valore al di fuori dell'abitabilità. La situazione da questo punto di vista a Pisa è veramente gravissima, tanto è vero che recentemente il comune ha dovuto assumersi notevoli spese per aiutare famiglie senza tetto ed in stato di bisogno. Per questo motivo il comune chiede che il palazzo Battaglia e la casa Cecconi, la casa delle Vedove e la casa denominata nuova, in via Trento n. 1, dal momento che non hanno valore artistico, che necessitano di notevoli riparazioni e che storicamente sono sorte per la collettività, tornino alla collettività. Dovrebbero cioè essere destinate al comune di Pisa al fine di essere utilizzate per alloggi, naturalmente dopo i necessari adattamenti.

Stando così le cose, le soluzioni possibili sono due: o inseriamo una tabella C con l'elenco dei beni da destinare al comune di Pisa ad uso di abitazione per i senza tetto, e così si risolverebbe tutto (però mi sembra che il Relatore ed il Governo non siano molto favorevoli a questa soluzione radicale), oppure presentiamo un ordine del giorno che non vuole suonare come sfiducia nelle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario Elkan, ma piuttosto come consacrazione della volontà della Commissione. Ora, se il Governo accetta, non capisco perché non si potrebbe arrivare alla soluzione che ho detto prima, cioè inserire in una tabella C questi beni che vengono trasferiti al comune di Pisa così come sono.

**PANDOLFI, Relatore.** Avevo già dichiarato di essere d'accordo che al comune di Pisa venisse concesso l'uso di questi beni citati dall'onorevole Raffaelli. Ho, tuttavia, qualche esitazione sulla formula della « assegnazione in uso gratuito » che, mi sembra, contraddica alle norme sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Non formalizzerei sulla dizione specifica di « destinazione in uso gratuito », perché non vorrei che il Ministero delle finanze ec-

cepisce che la formula « assegnazione in uso gratuito » non è sostenibile.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono del parere dell'onorevole Relatore.

RAFFAELLI. Mi riservo la presentazione dell'ordine del giorno preannunciato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui dò nuovamente lettura:

« È autorizzata la permuta alla pari o con conguaglio a favore dello Stato dei beni immobili, già di dotazione della Corona, elencati nella tabella B annessa alla presente legge, con altri immobili di proprietà degli Enti in essa indicati.

Alla permuta si provvede con l'osservanza delle vigenti norme sull'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« I beni immobili, previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e non contemplati negli articoli 1 e 2 della presente legge, ove non abbiano avuto con legge speciale una specifica destinazione, sono amministrati dal Ministero delle finanze per essere destinati ed utilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato oppure venduti con l'osservanza delle norme per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato ».

L'onorevole Ciampaglia ha presentato un emendamento che propone di aggiungere, alla fine di questo articolo, il seguente comma:

« Gli immobili costruiti per alloggi e come tali utilizzati, sono concessi a riscatto con le norme previste per l'accessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ai sensi delle leggi 21 marzo 1958, n. 447, articolo 1, primo comma, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento non è accettabile da parte del Governo. Ripeto che la questione potrà essere risolta in via amministrativa solo quando la gestione avrà cessato di essere speciale.

PANDOLFI, *Relatore*. Sono contrario per le ragioni già esposte in sede di replica.

CIAMPAGLIA. Volevo chiarire che non si tratta di alloggi demaniali di proprietà dello Stato, ma di fabbricati già costruiti per alloggi, quindi, nel momento in cui assegniamo i beni della Corona al Ministero delle finanze, perché non diamo questi alloggi a coloro che attualmente li occupano?

ABELLI. Io respingo questo modo di legiferare. Noi non possiamo fare un trattamento particolare a chi abita in un determinato tipo di case; dobbiamo auspicare che il Governo possa risolvere al più presto questo problema, ma non possiamo arrogarci il diritto di concedere ad alcune persone un trattamento al di fuori della legge in vigore.

Mi dichiaro contrario all'emendamento.

CIAMPAGLIA. Ritiro l'emendamento e mi riservo di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a nominare un'apposita Commissione in ciascuna delle sedi di Roma, Torino e Pisa con l'incarico di proporre, sulla scorta dei relativi inventari e previ i necessari accertamenti, la specifica destinazione da darsi ai beni mobili previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Di dette Commissioni fanno parte:

a) il direttore generale del Demanio per la sede di Roma e l'Intendente di finanza per le sedi di Torino e Pisa, o un loro rappresentante con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, con le funzioni di presidente;

b) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata, per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Antichità e Belle Arti; Provveditorato Generale dello Stato, Catasto e Servizi Tecnici Erariali;

c) del Sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato per la sede di Roma e dei Direttori degli Archivi di Stato per le sedi di Torino e Pisa;

d) il capo dell'ufficio centrale o provinciale per l'Amministrazione dei beni demaniali già in dotazione della Corona, che disimpegna anche le funzioni di segretario.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Ai componenti delle Commissioni compete per ogni seduta un gettone di presenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ».

Il relatore onorevole Pandolfi ha presentato un emendamento a questo articolo con il quale propone di sopprimere la lettera c) del secondo comma e di sopprimere il terzo comma.

MAROTTA. L'onorevole Relatore si preoccupa che la presenza di un rappresentante dell'Archivio di Stato in una commissione di questa natura possa comportare un inventario di tutte le carte che vengono trovate. Io non ritengo che ciò possa avvenire, altrimenti la commissione non esaurirebbe mai i suoi lavori.

Se a fianco del rappresentante del Demanio, del Provveditorato generale dello Stato, del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, noi abbiamo un rappresentante dell'Antichità e belle arti, che porta in quella sede la sua competenza in materia artistica, credo giusto che vi sia anche un funzionario dell'Archivio di Stato che reca il suo contributo di competenza in materia storica. Non reputo, quindi, opportuna l'eliminazione del rappresentante degli Archivi.

PANDOLFI, *Relatore*. Evidentemente tutta la questione è non essenziale ed abbastanza opinabile, per cui comprendo che le obiezioni fatte abbiano un certo fondamento. Desidero però sottolineare, di fronte ai colleghi della Commissione, che non tutti i rappresentanti delle amministrazioni che alla fine risulteranno destinatarie del materiale fanno parte delle commissioni. Mi sono infatti informato della natura del materiale, ed ho appreso che è contenuto in casse, e che esiste un inventario generale e sommario, e non un inventario analitico. In base a disposizioni legislative vigenti — contenute soprattutto nel decreto n. 1909 del Presidente della Repubblica — il materiale di questo tipo deve essere, con un semplice inventario di massima, destinato all'archivio di Stato che procederà poi alla inventariazione analitica.

Quindi, dal momento che esiste il fondato timore che la presenza della Sovrintendenza dell'Archivio Centrale dello Stato per la sede di Roma e dei direttori degli Archivi di Stato per le sedi di Torino e di Pisa comporterebbe qualcosa di più dell'acquisizione di materiale sommariamente inventariato, per cui anche il termine di due anni previsto dall'articolo 5 diventerebbe insufficiente, per

una ragione di snellezza operativa mi ero permesso di ripristinare, con questi emendamenti, il testo del disegno di legge presentato nella precedente legislatura. Gli emendamenti da me presentati non sono, quindi, innovativi; mi permetto perciò, senza dare un eccessivo peso alle mie argomentazioni, di insistere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il parere del Relatore, anche perché mi sono preoccupato di approfondire le ragioni dell'affiorare di questo nuovo elemento. Si tratta di una sollecitazione piuttosto astratta avvenuta ad opera degli organi del Ministero degli interni preoccupati di essere esclusi da una giusta ripartizione del materiale. Ma trovandosi il materiale nelle condizioni ricordate dal Relatore, già imballato ed inventariato in modo sommario, o la Commissione fa l'inventario analitico di tutto il materiale (ed allora si va oltre i due anni), oppure si abbreviano i tempi incaricando dell'inventario analitico l'Archivio che procederà con tutta tranquillità e serenità.

Sono quindi favorevole agli emendamenti proposti dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore suppressivo della lettera c) dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, suppressivo del penultimo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a nominare un'apposita Commissione in ciascuna delle sedi di Roma, Torino e Pisa con l'incarico di proporre, sulla scorta dei relativi inventari e previ i necessari accertamenti, la specifica destinazione da darsi ai beni mobili previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Di dette Commissioni fanno parte:

a) il direttore generale del Demanio per la sede di Roma e l'Intendente di finanza per le sedi di Torino e Pisa, o un loro rappresentante con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, con le funzioni di presidente;

b) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata,

per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Antichità e belle arti; Provveditorato generale dello Stato, Catasto e Servizi tecnici erariali;

c) il capo dell'ufficio centrale o provinciale per l'Amministrazione dei beni demaniali già in dotazione della Corona, che disimpegna anche le funzioni di segretario.

Ai componenti delle Commissioni compete per ogni seduta un gettone di presenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Le Commissioni di cui all'articolo precedente, nel formulare le proposte di competenza debbono attenersi al criterio di assegnare al Ministero della pubblica istruzione tutti i mobili aventi valore storico, artistico ed archeologico esclusi gli atti di competenza degli Archivi di Stato; al Ministero del tesoro i mobili utilizzabili per pubblici uffici; al Ministero della difesa il materiale di casermaggio o comunque idoneo per i servizi delle forze armate; alle altre Amministrazioni statali interessate i restanti mobili, diversi da quelli sopra indicati.

I mobili dichiarati dalle stesse Commissioni fuori uso sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana.

Le Commissioni debbono, entro due anni dalla data della loro costituzione, ultimare i lavori e trasmettere i relativi verbali al Ministro delle finanze per l'approvazione ».

L'onorevole Pandolfi propone di sostituire all'ultimo comma le parole « entro due anni », con le altre « entro sei mesi ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella precedente seduta avevo proposto il termine di un anno, ed il Relatore aveva argomentato saggiamente sulla opportunità di una accelerazione dei tempi. In merito a ciò ho voluto assumere notizie più dettagliate, ed ho appurato che effettivamente è possibile compire in 6 mesi le operazioni previste dall'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« Le Commissioni di cui all'articolo precedente, nel formulare le proposte di compe-

tenza debbono attenersi al criterio di assegnare al Ministero della pubblica istruzione tutti i mobili aventi valore storico, artistico ed archeologico esclusi gli atti di competenza degli Archivi di Stato; al Ministero del tesoro i mobili utilizzabili per pubblici uffici; al Ministero della difesa il materiale di casermaggio o comunque idoneo per i servizi delle forze armate; alle altre Amministrazioni statali interessate i restanti mobili, diversi da quelli sopra indicati.

I mobili dichiarati dalle stesse Commissioni fuori uso sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana.

Le Commissioni debbono, entro sei mesi dalla data della loro costituzione, ultimare i lavori e trasmettere i relativi verbali al Ministro delle finanze per l'approvazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto la soppressione degli uffici di Roma, Torino e Pisa per l'amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona, previo versamento di tutte le residue somme di competenza erariale sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione le tabelle A e B.

TABELLA A

ELENCO DEI BENI IMMOBILI  
DA ASSEGNARE IN USO AD ORGANI  
ED ENTI STATALI

1) Al Ministro della pubblica istruzione.

a) in Torino:

— palazzo reale con piazza e giardino superiore;

— fabbricato a sud per biblioteca ed armeria;

— fabbricato delle Serre ed annessa area;

b) in Pisa:

— palazzo reale al Lungarno Pacinotti.

2) All'Università degli Studi di Pisa:

in Pisa, palazzo Vitelli al Lungarno Pacinotti.

## TABELLA B

## ELENCO DEI BENI IMMOBILI DA PERMUTARE ALLA PARI O CON CONGUAGLIO A FAVORE DELLO STATO

1. — A favore del comune di Torino, area di metri quadrati 644 in via XX settembre, angolo corso Regina Margherita.

2. — A favore della Mensa Arcivescovile di Pisa, area di metri quadrati 1.750, già facente parte della tenuta di Tombolo, utilizzata per la costruzione della casa canonica.

(Sono approvate).

L'onorevole Raffaelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerata la situazione di grave carenza degli alloggi nel comune di Pisa e l'origine dei beni già della Corona

impegna il Governo

a concedere a prezzo simbolico al comune di Pisa i beni, già di dotazione della Corona, denominati " Palazzo Battaglia ", " Casa Cecconi ", " Casa delle Vedove ", " Casa denominata Nuova " in via Trento ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro pienamente d'accordo.

RAFFAELLI. Insisto per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Raffaelli.

(È approvato).

L'onorevole Ciampaglia ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 625  
invita il Governo

a far sì che gli immobili costruiti per alloggi e come tali utilizzati siano ammessi a riscatto con le norme previste per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 447, articolo 1, primo comma, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Boiardi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 625,  
impegna il Governo

a rivedere la convenzione in base alla quale vennero dati in concessione alle truppe statunitensi 1084 ettari di terreno tra Pisa e Livorno nella tenuta di Tombolo;

impegna altresì il Governo

a rendere possibile l'utilizzazione di detti terreni secondo i piani regolatori esistenti ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non lo posso accogliere perché interessa un settore che esula dalla mia competenza.

BOIARDI. Insisto per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Boiardi.

(Non è approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Curti: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali (606).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Curti: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali ».

L'onorevole Cascio ha facoltà di svolgere la relazione.

CASCIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la necessità della proposta di legge al nostro esame è sorta recentemente con l'entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, il cui articolo 11, mentre lasciava in vigore l'imposta generale sull'entrata nella misura prevista dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, e successive modificazioni, per gli oli da semi allo stato commestibile, stabiliva un'aliquota del 5 per cento per gli oli da semi non commestibili.



stibili anche se destinati alla raffinazione per uso alimentare.

La proposta di legge del collega Curti intende ribadire la volontà del Parlamento manifestatasi in occasione dell'approvazione della legge n. 941 attraverso le dichiarazioni fatte dal relatore di allora, onorevole Scoca, dal ministro del tempo, onorevole Vanoni e dall'onorevole La Malfa a quell'epoca presidente della Commissione finanze e tesoro.

L'articolo 8 della legge n. 941 così recitava: « Per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali allo stato commestibile l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento dell'entrata imponibile. Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti ».

È evidente, dato lo scopo del disegno di legge, che una riduzione dell'imposta generale sull'entrata limitata, per quanto riguarda gli oli vegetali, esclusivamente a quelli « allo stato commestibile » e non estensibile a quegli oli vegetali che, non commestibili allo stato greggio, commestibili sono destinati a divenire mediante processo di raffinazione, non solo non avrebbe favorito una diminuzione dei prezzi al consumo di tali prodotti, ma ne avrebbe procurato un sensibile aumento dato che solo una piccola percentuale di oli vegetali si possono considerare commestibili allo stato greggio.

Mi sembra, quindi, che la norma di interpretazione autentica sia molto semplice e opportuna per cui raccomando la presente proposta di legge alla approvazione della Commissione.

La XI Commissione, a cui era stato richiesto il parere, ha lasciato trascorrere i termini senza esprimerlo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CESARONI.** Alla prima lettura di questa proposta di legge mi era sorto un dubbio che non trovava spiegazione nella relazione. Infatti, oltre al decreto del 21 novembre 1967, n. 1050, relativo all'aumento dell'imposta generale sull'entrata, vi è un altro decreto del 21 novembre 1967, n. 1051, che riguarda l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva. Ora in me era sorto il dubbio che l'aumento dell'imposta generale sull'entrata fosse in stretta correlazione con la politica di protezione del prezzo dell'olio di oliva e, quindi, questo aumento tendesse a limitare il più possibile la raffinazione per uso alimentare degli oli a

ciò destinati. Da informazioni assunte pare che questa mia preoccupazione non sia fondata anche perché, secondo taluni, questa agevolazione favorirebbe addirittura la piena utilizzazione di tutta la produzione olearia, anche di quella di minor pregio.

Chiederei, quindi, in questo senso, un opportuno chiarimento.

**SANTAGATI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero dire, anzitutto, che, per quanto concerne il merito della proposta di legge, il mio gruppo è d'accordo. Trattandosi, infatti, di una interpretazione autentica è opportuno che l'esecutivo non abbia dubbi sulla sfera di applicazione di una legge. Dobbiamo, semmai, esprimere una doglianza facendo rilevare che, molte volte, la volontà del legislatore viene travisata dagli organi ministeriali che interpretano le leggi. Nella fattispecie la cosa è ancor più da criticare stando a ciò che ci dice la relazione e alla conferma dataci dal relatore questa mattina. In effetti la interpretazione era già stata data durante i precedenti lavori parlamentari che avevano chiarito il dubbio circa l'estensione del concetto di « oli vegetali », anche di quelli allo stato greggio destinati ad uso alimentare. Ora non si capisce perché, con l'entrata in vigore del decreto-legge del 21 novembre 1967, n. 1050, l'Amministrazione abbia inteso sostituire alla tradizionale interpretazione una interpretazione restrittiva.

È vero che il decreto-legge del 21 novembre 1967 prevedeva due aliquote diverse distinguendo, da un lato, oli da semi allo stato commestibile e, dall'altro, oli da semi anche se destinati alla raffinazione per uso alimentare, ma, dato che era stato chiarito nella precedente normativa che si doveva intendere questa dizione come riferita alla legge del 24 dicembre 1949, sotto questo profilo non avrebbe dovuto sussistere alcuna distinzione, come la Pubblica amministrazione sta facendo tra oli da frutta oleose e oli da semi oleosi per i quali applica regime diversi.

Quindi, se per avventura il decreto del 21 novembre 1967 fosse da interpretare in senso diverso da quello che stiamo interpretando noi, allora è evidente che basta l'articolato di questa proposta di legge per eliminare qualsiasi inconveniente.

Ma se questa dizione dell'articolo unico della proposta Curti non fosse adeguata, direi allora che bisogna inserire nel contesto un emendamento inteso a riferirsi anche alla aliquota del 5 per cento, di cui al decreto del

21 novembre 1967, con la precisazione che, per quanto riguarda gli oli da semi, anche se destinati alla raffinazione per uso alimentare, vige sempre la normativa dell'1 per cento, cioè la tariffa ridotta dell'imposta generale sull'entrata: ciò soprattutto per una più specifica valutazione del dettato legislativo.

Per il merito, invece, sono d'accordo perché la norma interpretativa non fa che ribadire il dettato della legge.

Semmai, come dicevo prima, vi è da esprimere la doglianza che una legge possa dar luogo, da parte dell'esecutivo, ad interpretazioni che vanno a tutto danno dei contribuenti.

CURTI. Mi pare che il motivo della proposta sia ormai chiarito; però, proprio in base ai due quesiti posti dall'onorevole Santagati non vorrei si andasse al di là di un certo limite. I due decreti sono contemporanei, e sulla base del secondo, il n. 1051 del 21 novembre 1967, alcuni uffici fiscali hanno dato un'interpretazione restrittiva alla legge precedente. Indubbiamente si è trattato di una stortura portare all'aliquota del 5 per cento ciò che prima era all'1 per cento. Il secondo decreto si riferiva infatti esclusivamente agli oli da semi, e non agli oli da frutta oleose, ed io desidero sottolineare la opportunità di non equiparare totalmente gli oli da semi all'olio di oliva, perché, anche se una simile equiparazione potrebbe essere apprezzata dai consumatori, certo non migliorerebbe la situazione delle zone produttrici dell'olio d'oliva.

Torniamo ora all'interpretazione autentica che il Parlamento aveva dato nell'approvare il primo decreto: mi associo alla critica agli uffici che si sono valse del secondo decreto-legge, che non concerne minimamente gli oli da frutta oleose ma solo degli oli di semi, per applicare la nuova aliquota anche agli oli da frutta oleose.

Al fine di por termine al contenzioso amministrativo, al fine di determinare la chiarezza fiscale, che il Parlamento aveva a suo tempo ben chiaramente definito, è stato opportuno presentare una proposta di interpretazione autentica.

Io prego quindi i colleghi di voler accettare la proposta nei limiti che essa comporta, anche se ulteriori ampliamenti potrebbero forse venire incontro alle esigenze dei consumatori, perché, in tal caso, noi verremmo meno alla difesa della produzione dell'olio d'oliva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli onorevoli colleghi intervenuti hanno indubbiamente posto un po' l'esecutivo sul banco degli imputati, ma io desidero ricordare che l'Amministrazione emanò una circolare di interpretazione, circolare che però non è stata attesa da tutti gli uffici periferici, perché si riteneva che con il secondo decreto non fosse stata autenticamente recepita la volontà del legislatore. Perciò l'articolo unico del provvedimento al nostro esame altro non fa se non fornire l'interpretazione autentica necessaria in questo momento, perché si sono generate gravi distorsioni nella applicazione delle norme delegate.

Il Governo ringrazia quindi l'onorevole proponente per aver collaborato alla sua fatica al fine di una giusta ed equilibrata distribuzione degli oneri fiscali.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« La dizione degli oli vegetali allo stato commestibile di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio destinati alla raffinazione per uso alimentare ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulla proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano » (625):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

## V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1969

Proposta di legge:

CURTI: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sulla entrata relativa agli oli vegetali » (606):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Allegri, Azzaro, Beccaria, Boiardi, Borraccino, Botta, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Conte, Curti, De Ponti, Di

Leo, Giovannini, Laforgia, Lenti, Marotta, Martelli, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Petrini, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Sargentini, Scipioni, Serrentino, Silvestri, Specchio, Vespignani, Vicentini.

**La seduta termina alle 12,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO